Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 11 marzo 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

1976

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 92ª seduta pubblica per lunedì 14 marzo 1977, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Interrogazioni.
2. Interpellanze.

(2601)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1976, n. **1019.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1961, n. 891, con il quale venne assegnato un posto di assistente di ruolo alla cattedra di statistica della facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di economia e commercio e del senato accademico dell'Università di Bari adottate rispettivamente in data 24 novembre 1975 e 23 gennaio 1976;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un posto di assistente ordinario all'insegnamento di statistica economica II della scuola di statistica della facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari, al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso l'insegnamento di statistica economica II della scuola di statistica della facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di statistica della stessa facoltà ed Università con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1961, n. 891;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica del posto di assistente di ruolo della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1976 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di statistica della facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari con il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1961, n. 891, è attribuito all'insegnamento di statistica economica II della scuola di statistica della stessa facoltà ed Università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1977
Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 240

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1976, n. **1020**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena alla facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di chimica biologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Università di Siena, rispettivamente adottate il 29 settembre 1976 e 6 ottobre 1976;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di chimica industriale e del senato accademico dell'Università di Bologna, rispettivamente adottate il 27 settembre 1976 e 15 ottobre 1976;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un posto di assistente ordinario all'insegnamento di biochimica applicata della facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche dell'insegnamento interessato;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso l'insegnamento di biochimica applicata della facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di chimica biologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037;

Considerato che gli organi accademici dell'Università di Siena hanno espresso il proprio nulla osta al trasferimento del posto in questione non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università ed in particolare della cattedra di chimica biologica della facoltà di medicina e chirurgia;

Considerato che il consiglio della facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna nell'adunanza del 27 settembre 1976 ha dichiarato l'affinità fra i due insegnamenti;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di chimica biologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena con il decreto del Presidente della Repubblica n. 2037 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Ida Pellerano nata Domini e che la stessa ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso l'insegnamento di biochimica applicata della facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1976, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di chimica biologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena con il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037, è attribuito all'insegnamento di biochimica applicata della facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna.

La dott.ssa Ida Pellerano nata Domini, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferita, con il proprio consenso, all'insegnamento di biochimica applicata della facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna, a decorrere dal 1° novembre 1976.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1977
Registro n. 22 *Istruzione, foglio n.* 243

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1976, n. **1021**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella *B* annessa alla legge stessa;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Considerato che con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975 si è provveduto, tra l'altro, a determinare, per l'anno 1976, l'incremento dei posti della carriera direttiva dei tecnici laureati degli istituti scientifici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, conformemente a quanto previsto dal citato art. 8;

Considerato, altresì, che per l'anno 1976 l'incremento dei posti di tecnico laureato ammonta complessivamente a duecentotredici unità e che, operata la riserva di cui al quinto comma dell'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 580/1973, i posti di tecnico laureato da conferire per pubblici concorsi risultano essere di centosei unità;

Considerato che con precedenti provvedimenti si è provveduto ad assegnare trentaquattro dei suddetti centosei posti di tecnico laureato;

Valutato ogni opportuno elemento in ordine alle esigenze di funzionamento e alle necessità scientifico-didattiche del sottoindicato istituto;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare uno dei residui settantadue posti di tecnico laureato;

Sulla motivata proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Uno dei settantadue posti di tecnico laureato indicato nelle premesse, è assegnato come segue:

UNIVERSITÀ DI MESSINA

	Numero dei posti
Facoltà di economia e commercio:	—
Istituto di diritto privato	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1977
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1977.

Sostituzione di un consigliere di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la legge 5 maggio 1961, n. 414;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Cutrona, dirigente generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è nominato, a decorrere dall'8 febbraio 1977, consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in base all'art. 1, lettera *b*), del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni, in sostituzione del dott. ing. Corrado Rota, che cessa dall'incarico, per collocamento in quiescenza, a decorrere dalla suddetta data dell'8 febbraio 1977.

Dalla stessa data il dirigente generale dott. Giuseppe Cutrona assume la posizione di soprannumero ai sensi dell'art. 2, comma quinto, del citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, e successive modificazioni, cessando conseguentemente dalla posizione di fuori ruolo presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1977

LEONE

RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1977
Registro n. 3 Trasporti, foglio n. 152

(1895)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1976.

Inclusione dei comuni di Nociglia e di S. Cassiano nell'elenco dei comuni della classe quarta.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1973, con il quale è stata disposta la revisione della classificazione dei comuni e dei consorzi di comuni della Repubblica ai fini dell'assegnazione della qualifica del segretario;

Rilevato che il comune di Nociglia in provincia di Lecce, di 4.632 abitanti, è compreso fra i comuni della classe terza;

Vista la legge della regione Puglia n. 36 in data 2 maggio 1975, pubblicata nel Bollettino ufficiale della stessa regione del 5 maggio 1975, con la quale la frazione di S. Cassiano è stata distaccata dal comune di Nociglia e costituita in comune autonomo;

Considerato che, a seguito della variazione territoriale la popolazione residente è nei citati comuni la seguente:

Nociglia . . . . n. 2.620 abitanti
S. Cassiano . . . . » 2.012 »

Ritenuto, pertanto, che sia il comune di Nociglia che quello di S. Cassiano devono essere inclusi nell'elenco dei comuni della classe quarta;

Visti gli articoli 4 e 7 della legge 8 giugno 1962, n. 604, nonché l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 e la tabella *A* allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Il comune di Nociglia e quello di S. Cassiano sono inclusi nell'elenco dei comuni della classe quarta e ad essi è assegnato un segretario comunale o un segretario capo.

Il prefetto della provincia di Lecce è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 settembre 1976

p. *Il Ministro*: DARIDA

(2295)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1976.

Inclusione del comune di S. Marco Evangelista nell'elenco dei comuni della classe terza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1973, con il quale è stata disposta la revisione della classificazione dei comuni e dei consorzi di comuni della Repubblica ai fini dell'assegnazione della qualifica del segretario;

Rilevato che il comune di Caserta è compreso fra i comuni della classe 1ª/*B* e quello di Maddaloni tra i comuni della classe seconda;

Vista la legge della regione Campania n. 17 in data 28 aprile 1975, pubblicata nel Bollettino ufficiale della stessa regione n. 20 del 17 maggio 1975, con la quale la frazione di S. Marco Evangelista è distaccata dai comuni di Caserta e di Maddaloni e costituita in comune autonomo;

Considerato che, a seguito della variazione territoriale, la popolazione residente secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento è nei citati comuni la seguente:

Caserta . .	n. 59.960	abitanti
Maddaloni	» 32.045	»
S. Marco Evangelista	» 3.734	»

Ritenuto pertanto che il comune di Caserta deve rimanere incluso nell'elenco dei comuni della classe 1ª/*B* e quello di Maddaloni nell'elenco dei comuni della classe seconda mentre quello di S. Marco Evangelista deve essere incluso nell'elenco dei comuni della classe terza;

Visti gli articoli 4 e 7 della legge 8 giugno 1962, n. 604, nonché l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 e la tabella *A* allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Il comune di Caserta rimane incluso nell'elenco dei comuni della classe 1ª/*B* e ad esso è assegnato un segretario generale di classe 1ª/*B*.

Il comune di Maddaloni rimane incluso nell'elenco dei comuni della classe seconda e ad esso è assegnato un segretario generale di seconda classe.

Il comune di S. Marco Evangelista è incluso nell'elenco dei comuni della classe terza e ad esso è assegnato un segretario capo.

Il prefetto della provincia di Caserta è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 dicembre 1976

p. *Il Ministro*: DARIDA

(2297)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1977.

Classificazione tra le statali della strada a scorrimento veloce « Caltagirone-Catania ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota 10 ottobre 1974, n. 631/2433, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S., in seguito alla richiesta dell'amministrazione provinciale di Catania avanzata con deliberazione 12 luglio 1969, n. 237, ha proposto la classificazione tra le statali dell'itinerario della strada a scorrimento veloce « Caltagirone-Catania », quale prolungamento della strada statale n. 417 « di Caltagirone »;

Sentiti, il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. che ha espresso parere favorevole, con voto 29 ottobre 1971, n. 1193, ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici che ha ugualmente espresso parere favorevole con i voti 14 gennaio 1975, n. 828/74 e 16 novembre 1976, n. 717, con le motivazioni riportate nei « considerato » dei voti stessi;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla classificazione proposta ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 126;

Decreta:

Art. 1.

Il tratto di strada a scorrimento veloce « Caltagirone-Catania » quale prolungamento della strada statale numero 417, è classificato tra le statali per una estesa di km 56 + 151.

Art. 2.

La strada statale n. 417 avrà i seguenti capisaldi di itinerario: « innesto strada statale n. 117-*bis* presso Passo di Piazza-innesto strada statale n. 124 presso Caltagirone-bivio per Mineo-bivio per Palagonia-innesto strada statale n. 192 presso Catania », per una estesa complessiva di km 62 + 339.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1977

p. *Il Ministro*: LAFORGIA

(2075)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1977.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, in Padova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, approvato con proprio decreto 17 giugno 1969 e modificato con successivi decreti 16 dicembre 1970, 3 luglio 1972, 17 ottobre 1973, 18 febbraio 1975 e 23 dicembre 1975;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 22 ottobre 1976;

Vista la delibera di massima approvata dal comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 14 maggio 1971, riguardante la modifica dell'art. 57 dello statuto-tipo delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di 1ª categoria;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 52, lettera *f*), dello statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, in conformità al seguente testo:

« partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 42, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela dei propri crediti nei casi di espropriazioni forzate complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1977

Il Ministro: STAMMATI

(2139)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1977.

Sostituzione di tre componenti la commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 11 ottobre 1950, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Bolzano;

Vista la nota n. 12316 in data 14 settembre 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bolzano ha comunicato che la locale associazione degli industriali ha chiesto la sostituzione dei propri rappresentanti dott. Umberto Pallozzi, dott. Mario Ricci e rag. Bruno Piazza con, rispettivamente, il dott. Antonio Sebastiani ed i geometri Mirko Zizzola e Giuseppe Borona;

Decreta:

Il dott. Antonio Sebastiani ed i geometri Mirko Zizzola e Giuseppe Borona sono chiamati a far parte della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Bolzano in sostituzione, rispettivamente, dei dottori Umberto Pallozzi e Mario Ricci e del rag. Bruno Piazza.

Roma, addì 15 febbraio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(2294)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1977.

Determinazione del contributo capitario relativo all'anno 1976 per l'assistenza farmaceutica ai coloni e mezzadri.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329;

Considerate le risultanze relative alle erogazioni delle prestazioni farmaceutiche rilevate nell'esercizio 1975, con riferimento alla categoria dei coloni e mezzadri;

Sentito, ai sensi dell'art. 2, lettera *m*), del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, il parere della commissione centrale preposta al servizio per i contributi agricoli unificati;

Decreta:

Per l'anno 1976 il contributo capitario di cui all'art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329, è stabilito nella misura di L. 17.544 per ciascuna unità attiva del nucleo colonico e mezzadrile, accertata ai fini dell'applicazione del contributo relativo all'assicurazione contro le malattie.

Il contributo di cui al precedente comma è ripartito in ragione di L. 11.696 a carico del concedente e di L. 5.848 a carico del colono e mezzadro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(1998)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1977.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina della ditta Farmacotecnica Igea, in Catania.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 2637 in data 27 agosto 1959 la ditta Farmacotecnica Igea fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Catania, corso delle Province n. 218, specialità medicinali;

Vista la lettera in data 29 gennaio 1976, con la quale la ditta rinuncia all'autorizzazione di cui sopra;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Farmacotecnica Igea l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Catania, corso delle Province, 218, concessa con decreto n. 2637 del 27 agosto 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 18 febbraio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(2293)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1977.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di lavoro « Masserenti », in Cologno Monzese, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 5 gennaio 1977 nei confronti della cooperativa di lavoro « Masserenti », con sede in Cologno Monzese (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di lavoro « Masserenti », con sede in Cologno Monzese (Milano), costituita per rogito notaio dott. G. Raia di Milano in data 23 gennaio 1969, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Mariotti Vincenzo ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(2374)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA'

Proroga delle autorizzazioni alla vendita delle acque minerali « Fabia » e « Cintoia » in contenitori Tetrabrik

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1977, n. 1601, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1978 l'autorizzazione alla vendita, rilasciata con decreto ministeriale 19 novembre 1975, n. 1558, fino al 31 dicembre 1976, delle seguenti acque minerali in contenitori Tetrabrik, della capacità di un litro:

1) acqua minerale naturale « Fabia », prodotta dalla S.p.a. dell'acqua minerale di Sangemini, in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 8;

2) acqua minerale naturale « Cintoia », prodotta dalla S.a.s. sorgente Cintoia, in Greve (Firenze).

(2300)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 60 Mod. cambio rend. 5%. — Data: 10 settembre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Caserta. — Intestazione: Menditto Maria nata a Sala (Caserta) il 1° settembre 1909. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale: L. 10.000

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(1167)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 46

Corso dei cambi dell'8 marzo 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	884,80	884,80	884,80	884,80	884,80	884,80	884,70	884,80	884,80	884,80
Dollaro canadese	844,35	844,35	844,50	844,35	844,30	844,30	844,10	844,35	844,35	844,35
Franco svizzero	346,23	346,23	346,25	346,23	346,30	346,22	346,32	346,23	346,23	346,25
Corona danese	150,39	150,39	150,40	150,39	150,37	150,40	150,40	150,39	150,39	150,40
Corona norvegese	168,54	168,54	168,52	168,54	168,54	168,50	168,54	168,54	168,54	168,55
Corona svedese	209,80	209,80	209,80	209,80	209,80	209,80	209,84	209,80	209,80	209,80
Fiorino olandese	354,81	354,81	354,58	354,81	354,55	354,50	354,48	354,81	354,81	354,50
Franco belga	24,125	24,125	24,1250	24,125	24,12	24,12	24,1120	24,125	24,125	24,12
Franco francese	177,53	177,53	177,47	177,53	177,50	177,52	177,48	177,53	177,53	177,50
Lira sterlina	1519,65	1519,65	1519 —	1519,65	1519,65	1519,60	1519,50	1519,65	1519,65	1519,65
Marco germanico	369,46	369,46	369,40	369,46	369,53	369,45	369,43	369,46	369,46	369,50
Scellino austriaco	52,015	52,015	52,01	52,015	52,02	52,02	52,01	52,015	52,015	52 —
Escudo portoghese	22,85	22,85	22,85	22,85	22,90	22,85	22,80	22,85	22,85	22,85
Peseta spagnola	12,844	12,844	12,84	12,844	12,85	12,84	12,84	12,844	12,844	12,84
Yen giapponese	3,14	3,14	3,1450	3,14	2,139	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14

Media dei titoli dell'8 marzo 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	84 —
Redimibile 3,50 % 1934	98,725
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,200
» 5 % (Ricostruzione)	98,100
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,975
» 5 % (Città di Trieste)	90,425
» 5 % (Beni esteri)	89,950
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,325
» 5,50 % » » 1968-83	75,600
» 5,50 % » » 1969-84	74,550
» 6 % » » 1970-85	76,725
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	75,575
» 9 % » » 1975-90	82,600
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	91,250
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,025
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,325
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,125
» poliennali 7 % 1978	93,375
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,075
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,475
» » 9 % 1980	87,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 marzo 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	884,75
Dollaro canadese	844,225
Franco svizzero	346,275
Corona danese	150,395
Corona norvegese	168,54
Corona svedese	209,82
Fiorino olandese	354,495
Franco belga	24,118
Franco francese	177,505
Lira sterlina	1519,575
Marco germanico	369,445
Scellino austriaco	52,012
Escudo portoghese	22,825
Peseta spagnola	12,842
Yen giapponese	3,14

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Tavenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Tavenna (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.397.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1858/M)

Autorizzazione al comune di Montorio nei Frentani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Montorio nei Frentani (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.522.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1859/M)

Autorizzazione al comune di Palata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Palata (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.094.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1860/M)

Autorizzazione al comune di Tufara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Tufara (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.802.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1861/M)

Autorizzazione al comune di Lentella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Lentella (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.369.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1862/M)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Valmaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Castelluccio Valmaggiore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.983.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1863/M)

Autorizzazione al comune di Chieuti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Chieuti (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.683.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1864/M)

Autorizzazione al comune di Pescosolido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Pescosolido (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1865/M)

Autorizzazione al comune di Cantalupo di Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Cantalupo di Sannio (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.953.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1866/M)

Autorizzazione al comune di Monteroduni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Monteroduni (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.241.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1867/M)

Autorizzazione al comune di Minervino di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Minervino di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1868/M)

Autorizzazione al comune di Novoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Novoli (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 239.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1869/M)

Autorizzazione al comune di Palmariggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Palmariggi (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1870/M)

Autorizzazione al comune di Santa Cesarea Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Santa Cesarea Terme (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.627.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1871/M)

Autorizzazione al comune di Vernole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Vernole (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 261.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1872/M)

Autorizzazione al comune di San Cassiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di San Cassiano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.601.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1873/M)

Autorizzazione al comune di Belforte del Chienti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1977, il comune di Belforte del Chienti (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.001.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1874/M)

Autorizzazione al comune di Accettura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Accettura (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.765.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1875/M)

Autorizzazione al comune di Morbello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Morbello (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1876/M)

Autorizzazione al comune di Carrega Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Carrega Ligure (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1877/M)

Autorizzazione al comune di Solonghello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Solonghello (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1878/M)

Autorizzazione al comune di Guazzora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Guazzora (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1879/M)

Autorizzazione al comune di Murisengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Murisengo (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1880/M)

Autorizzazione al comune di Carbonara Scrivia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Carbonara Scrivia (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1881/M)

Autorizzazione al comune di Paderna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Paderna (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1882/M)

Autorizzazione al comune di Carezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Carezzano (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1883/M)

Autorizzazione al comune di Montegioco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Montegioco (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1884/M)

Autorizzazione al comune di Costa Vescovato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Costa Vescovato (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1885/M)

Autorizzazione al comune di Giarole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Giarole (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1886/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Bormida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Castelnuovo Bormida (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1887/M)

Autorizzazione al comune di Cassinelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Cassinelle (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1888/M)

Autorizzazione al comune di Belforte Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Belforte Monferrato (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1889/M)

Autorizzazione al comune di Grognardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Grognardo (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1890/M)

Autorizzazione al comune di Masio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Masio (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1891/M)

Autorizzazione al comune di Serravalle Scrivia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Serravalle Scrivia (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1892/M)

Autorizzazione al comune di Cremolino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Cremolino (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1893/M)

Autorizzazione al comune di Dernice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Dernice (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1894/M)

Autorizzazione al comune di Gamalero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Gamalero (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1895/M)

Autorizzazione al comune di Molare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Molare (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1896/M)

Autorizzazione al comune di Momperone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1977, il comune di Momperone (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1897/M)

Autorizzazione al comune di Monte Vidon Combatte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1977, il comune di Monte Vidon Combatte (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.784.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1898/M)

Autorizzazione al comune di Rodano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Rodano (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1899/M)

Autorizzazione al comune di Pieve Emanuele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Pieve Emanuele (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1900/M)

Autorizzazione al comune di Bardineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Bardineto (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1901/M)

Autorizzazione al comune di Albisola Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Albisola Marina (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1902/M)

Autorizzazione al comune di Millesimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Millesimo (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1903/M)

Autorizzazione al comune di Roccavignale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Roccavignale (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1904/M)

Autorizzazione al comune di Tovo San Giacomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Tovo San Giacomo (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1905/M)

Autorizzazione al comune di Pontinvrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Pontinvrea (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1906/M)

Autorizzazione al comune di Carcare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Carcare (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1907/M)

Autorizzazione al comune di Massimino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Massimino (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1908/M)

Autorizzazione al comune di Casanova Lerrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Casanova Lerrone (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1909/M)

Autorizzazione al comune di Altare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Altare (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1910/M)

Autorizzazione al comune di Testico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Testico (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1911/M)

Autorizzazione al comune di Erli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Erli (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1912/M)

Autorizzazione al comune di Giustenice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1977, il comune di Giustenice (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1913/M)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per soli esami, a ventisette posti di guardiano in prova, per le esigenze dei compartimenti di Trieste, Firenze e Cagliari.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 197, concernente provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte dell'Azienda medesima di servizi appaltati;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e le sedi in cui si svolgerà la prova scritta;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.2/62642 del 16 dicembre 1976;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 2 dell'11 gennaio 1977;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per soli esami, a ventisette posti di guardiano in prova, nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con la seguente ripartizione dei posti fra le sottoindicate sedi compartimentali:

compartimento di Trieste	posti n. 10
compartimento di Firenze	» » 10
compartimento di Cagliari	» » 7

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo compartimento.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di licenza elementare rilasciata da scuola pubblica italiana.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, firmata e datata dall'aspirante dovrà essere prodotta, senza alcun tramite, all'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di una delle sedi di cui al precedente art. 1, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Tale termine ove scadrà in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di cui al precedente comma. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio personale di cui al precedente comma primo, dopo la scadenza del termine perentorio stabilito al primo comma del presente articolo.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato della sede prescelta, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati avranno l'obbligo di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, i titoli che legittimano la elevazione del limite massimo di età o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale indirizzare tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della scuola presso la quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati devono altresì dichiarare nella domanda:

a) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione degli stessi;

b) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, nè per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio e per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o unità equiparata.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei singoli requisiti necessari per l'ammissione al concorso;

b) mancata autenticazione della firma;

c) intempestività nella presentazione, come previsto al precedente terzo comma.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Le domande erroneamente indirizzate alla Direzione generale, ovvero a compartimenti per i quali non sono previsti posti messi a concorso verranno passate agli atti.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) licenza elementare di cui al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti (tale limite non potrà in alcun caso superare gli anni 40).

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato.

I candidati che intendono beneficiare delle disposizioni che danno titolo all'elevamento del limite di età dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero aver adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici e psichici richiesti dalla natura del servizio da svolgere, come specificato al successivo art. 14, previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.
Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159, lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*), dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, numero 425.

Non possono altresì partecipare al concorso coloro che siano già in servizio ferroviario con la qualifica di guardiano nonchè coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente articolo 4 e nei casi di cui ai comma primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale della Azienda delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, ai direttori dei compartimenti delle ferrovie dello Stato per i quali i candidati partecipano al concorso.

Art. 6.
Commissioni esaminatrici

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare le commissioni esaminatrici compartimentali seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modificazioni ed integrazioni.

I relativi provvedimenti di nomina e di integrazione verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.
Prove di esame

L'esame consisterà in una prova scritta di dettato di lingua italiana.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella detta prova avranno riportato almeno sette punti su dieci.

Art. 8.
Diario della prova scritta, comunicazione e documenti di identità

La data e la sede in cui avrà luogo la prova scritta saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire nel loro interesse le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio della prova, nonchè le modalità di svolgimento della prova medesima.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.
Formazione della graduatoria di merito

Al fine della formazione delle graduatorie compartimentali di merito, i concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a produrre all'Azienda nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti indicati ai successivi articoli 10 e 11.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al comma precedente.

I documenti di cui sopra si considereranno prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella produzione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza o di precedenza nella nomina.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie, redatte in modo chiaro ed inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Le graduatorie compartimentali di merito verranno compilate sulla base della votazione riportata da ciascun candidato nella prova d'esame, e, in caso di parità di votazione, sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, di cui al successivo art. 10.

Art. 10.
Titoli di preferenza

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nello ordine di merito delle graduatorie compartimentali i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro;

3) gli orfani:

a) di guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro;

4) i feriti in combattimento;

5) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

6) i figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro;

7) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) sul lavoro;

8) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

9) coloro che hanno prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

10) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

11) i mutilati e gli invalidi civili;

12) *i militari volontari delle forze armate congedati senza* demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la precedenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 11.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso nei singoli compartimenti saranno assegnati secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva dei posti.

Coloro che intendono beneficiare del titolo alla riserva dei posti dovranno produrre, nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.

Approvazione delle graduatorie

Le graduatorie compartimentali di merito dei concorrenti risultati idonei nella prova di esame nonchè quelle dei vincitori del concorso e degli idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione

I concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria compartimentale saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata (i concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 4 devono presentare i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titolo di preferenza o di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) originale o copia notarile del titolo di studio, di cui al precedente art. 2, richiesto per la partecipazione al concorso. E' ammessa la presentazione di copie fotostatiche purchè in regola con il bollo e debitamente autenticate nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

f) certificato in bollo di eseguito accertamento del sangue per la lue, in esecuzione alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali d'igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il certificato per essere valido deve essere stato rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari in bollo comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare (o stato di servizio per gli ufficiali) se:

ufficiale in congedo o in servizio;
sottufficiale o militare di truppa in congedo;
in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo e del rinvio;
riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi;

2) certificato di esito di leva, se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva, se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata a leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono, per i militari alle armi (esclusi gli ufficiali: vedasi precedente punto 1).

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti, ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito e il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, *nei modi di cui alla precedente lettera e*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *e*), anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi ad impianti dell'Azienda, nonchè l'attestato dell'impianto di appartenenza dal quale risulti la condizione di dipendente di ruolo, la qualifica rivestita e la data di assunzione in servizio, se non presentato come titolo di preferenza.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione dei documenti scaduti di validità determina la decadenza.

Art. 14.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di guardiano.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio senza lenti;
campo visivo: normale;
senso cromatico: normale;
udito: voce afona percepita alla distanza di non meno di metri 8 da ciascun orecchio;
statura minima: metri 1,55.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso, saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità per l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento prescelto, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nell'art. 8.

Art. 15.

Assunzione e nomina in prova

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica conseguita, spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salvo l'esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

Per esigenze di servizio, resta ferma la facoltà da parte dell'Azienda delle ferrovie dello Stato di destinare gli idonei che venissero assunti dopo i vincitori anche a compartimento diverso da quello per cui hanno concorso, previa formazione di apposita graduatoria dei candidati riusciti idonei negli altri compartimenti.

I vincitori e gli idonei assunti in impiego a seguito del presente concorso hanno l'obbligo di permanere nella sede assegnata per almeno un quinquennio.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 gennaio 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1977
Registro n. 3 Trasporti, foglio n. 140

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

All'ufficio personale compartimentale delle Ferrovie dello Stato (Concorsi) (1) .

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
cognome e nome

. . . .
data e luogo di nascita

. . . .
recapito per ogni comunicazione (via, n., presso, c.a.p., città, provincia)

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a ventisette posti di guardiano in prova, indetto con decreto ministeriale n. 129 del 13 gennaio 1977, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di domicilio o del recapito sopra indicati.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto allo elevamento del limite di età . . . . (indicare l'eventuale appartenenza alle categorie previste dalle leggi in vigore);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto alle liste elettorali del comune di . . . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne penali o le misure di prevenzione riportate specificandone le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso della licenza elementare (5ª classe) conseguita nell'anno scolastico . . . . presso . . . . (indicare la scuola e la città sede della stessa);

di aver soddisfatto agli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso;

di non aver presentato analoga domanda per altri compartimenti.

Data, ...

Firma . . . .
(da autenticare da parte delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

Note:

(1) Indirizi degli uffici personale compartimentali:
34132 Trieste, piazza Vittorio Veneto, 3;
50123 Firenze, piazza dell'Unità, 1;
09100 Cagliari, via Roma, 6.

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante (cognome, nome, data e luogo di nascita) e il domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportati nell'ordine indicato nello schema di domanda.

Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile e quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2185)

Concorso pubblico, per soli esami, a dieci posti di manovale in prova, per le esigenze del compartimento di Roma.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 197, concernente provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte dell'Azienda medesima di servizi appaltati;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e la sede in cui si svolgerà la prova scritta;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.2/62192 del 14 dicembre 1976;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 1 del 4 gennaio 1977;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per soli esami, a dieci posti di manovale in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per le necessità del compartimento di Roma.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di licenza elementare rilasciata da scuola pubblica italiana.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, firmata e datata dall'interessato, dovrà essere prodotta, senza alcun tramite, all'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di Roma (via Marsala n. 53) 00185, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Tale termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato al giorno successivo non festivo.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio personale di cui sopra, dopo la scadenza del termine perentorio stabilito al precedente primo comma.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di Roma, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, allo impianto di appartenenza.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema allegato, i candidati hanno l'obbligo di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, i titoli che legittimano la elevazione del limite massimo di età o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale indirizzare tutte le comunicazioni;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

a) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato, e le cause di risoluzione degli stessi;

b) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio e per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o unità equiparata.

Non saranno accolte domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei singoli requisiti necessari per l'ammissione al concorso;

b) mancata autenticazione della firma;

c) intempestività nella presentazione, come previsto al precedente terzo comma.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Le domande erroneamente indirizzate alla Direzione generale ovvero a compartimento diverso da quello di Roma verranno passate agli atti.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

1) licenza elementare di cui al precedente art. 2;

2) età che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti (tale limite non potrà in alcun caso superare gli anni 40).

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operaio di ruolo dello Stato.

I candidati che intendono beneficiare delle disposizioni che danno titolo all'elevamento del limite di età dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando altresì la categoria alla quale appartengono;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero aver adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici e psichici richiesti dalla natura del servizio da svolgere, come specificato al successivo art. 14, previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159, lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*), dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso coloro che siano già in servizio ferroviario con la qualifica di manovale nonché coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai comma primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato al direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato di Roma.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Prova di esame

L'esame consisterà in una prova scritta di dettato in lingua italiana.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella detta prova avranno riportato almeno sette punti su dieci.

Art. 8.

Diario della prova scritta, comunicazione e documenti di identità

La data e la sede in cui avrà luogo la prova scritta saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire nel loro interesse le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio della prova, nonché le modalità di svolgimento della prova medesima.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formazione della graduatoria di merito

Al fine della formazione della graduatoria di merito, i concorrenti che abbiano superato la suddetta prova di esame saranno invitati a produrre all'Azienda nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti indicati ai successivi articoli 10 e 11.

I titoli di preferenza o di precedenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al comma precedente.

I documenti di cui sopra si considereranno prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella produzione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza o di precedenza nella nomina.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie, redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione riportata da ciascun candidato nella prova di esame, e, in caso di parità di votazione, sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, di cui al successivo art. 10.

Art. 10.

Titoli di preferenza

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine di merito i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi:
   a) di guerra ex combattenti;
   b) per fatto di guerra;
   c) per servizio;
   d) del lavoro;
3) gli orfani:
   a) di guerra;
   b) dei caduti per fatto di guerra;
   c) dei caduti per servizio;
   d) dei caduti sul lavoro;
4) i feriti in combattimento;
5) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
6) i figli dei mutilati e degli invalidi:
   a) di guerra;
   b) per fatto di guerra;
   c) per servizio;
   d) del lavoro;
7) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti:
   a) in guerra;
   b) per fatto di guerra;
   c) per servizio;
   d) sul lavoro;
8) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;
9) coloro che hanno prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
10) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
11) i mutilati e gli invalidi civili;
12) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la precedenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 11.
Riserva di posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva di posti.

Coloro che intendono beneficiare del titolo della riserva dei posti dovranno produrre, nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.
Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nella prova di esame nonché quella dei vincitori del concorso e degli idonei dopo i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.
Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata (i concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 4 devono presentare i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titolo di preferenza o di precedenza);

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) originale o copia notarile del titolo di studio, di cui al precedente art. 2, richiesto per la partecipazione al concorso. E' ammessa la presentazione di copie fotografiche purchè in regola con il bollo e debitamente autenticate nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

f) certificato in bollo di eseguito accertamento del sangue per la lue, in esecuzione alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il certificato per essere valido deve essere stato rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari in bollo comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare (o stato di servizio per gli ufficiali) se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi;

2) certificato di esito di leva, se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva, se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono, per i militari alle armi (esclusi gli ufficiali: vedasi precedente punto 1).

I documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, e il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, nei modi di cui alla precedente lettera *e)*.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *e)*, anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi ad impianti dell'Azienda, nonché l'attestato dell'impianto di appartenenza dal quale risulti la condizione di dipendente di ruolo, la qualifica rivestita e la data di assunzione in servizio, se non presentato come titolo di preferenza.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza.

Art. 14.
Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonché gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di manovale.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 10/10 in ciascun occhio senza lenti;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

udito: voce afona percepita alla distanza di non meno di metri 8 da ciascun orecchio;

statura minima: metri 1,55.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso, saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità per l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita d'appello, in carta legale, corredata di certificato medico entro il termine perentorio di giorni dieci dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento di Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nell'art. 8.

Art. 15.
Assunzione e nomina in prova

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica conseguita, spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salvo l'esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

I vincitori e gli idonei assunti in impiego a seguito del presente concorso hanno l'obbligo di permanere nella sede assegnata per almeno un quinquennio.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 gennaio 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1977
Registro n. 3 Trasporti, foglio n. 135

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

All'Ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato - Concorsi - Via Marsala, 53 - 00185 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
cognome e nome

. . . .
data e luogo di nascita

. . . .
domicilio o recapito per ogni comunicazione
(via, n., presso, c.a.p., città, provincia)

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a dieci posti di manovale in prova, indetto con decreto ministeriale n. 16 del 27 gennaio 1977, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o del recapito sopra indicato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età . . (indicare l'eventuale appartenenza alle categorie previste dalle leggi in vigore);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne penali o le misure di prevenzione riportate specificandone le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso di licenza elementare (5ª classe) conseguita nell'anno scolastico . . presso . . . (indicare l'istituto e la città sede dello stesso);

di aver soddisfatto agli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, ...

Firma . .
(da autenticare da parte delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

Note:

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2186)

MINISTERO DELLE FINANZE

Nomina di componenti supplenti della commissione esaminatrice degli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1975, con il quale sono stati indetti gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 24 aprile 1975, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice degli esami stessi;

Visto l'art. 50 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Visto l'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, che conferisce all'amministrazione la facoltà di nominare, per ciascun membro, come per il segretario della commissione esaminatrice, un supplente da scegliere con l'osservanza delle stesse norme stabilite per la corrispondente nomina dell'effettivo;

Visto l'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Vista la lettera n. 548 del 18 febbraio 1975, con la quale il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali ha comunicato di aver designato, nella riunione del 14 febbraio 1975, i signori dott. Antonino Perez e dott. Umberto Rotondi a far parte della commissione esaminatrice degli esami anzidetti quali membri effettivi ed i signori Cosimo Ventucci ed Osvaldo De Santis quali membri supplenti;

Ritenuta l'opportunità di nominare i supplenti dei membri e del segretario della commissione esaminatrice di cui al citato decreto ministeriale 24 marzo 1975 per il caso di assenza o di impedimento temporaneo dei membri effettivi;

Decreta:

Art. 1.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo dei membri effettivi e del segretario della commissione esaminatrice costituita con decreto ministeriale 24 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 24 aprile 1975, ciascuno di essi è sostituito come segue:

il dott. Vincenzo De Liso, dirigente superiore nell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, membro effettivo, con il dott. Ugo Pasciucco, primo dirigente nell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, membro supplente;

il dott. Adalberto Moneta, primo dirigente nell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, membro effettivo, con la dott.ssa Maria Luisa Finco, primo dirigente nell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, membro supplente;

il dott. Giovanni Cimino, primo dirigente nel ruolo delle intendenze di finanza, membro effettivo, con il dott. Luciano Mammola, primo dirigente nel ruolo delle intendenze di finanza, membro supplente;

il dott. Florido Guidi, primo dirigente nell'amministrazione periferica delle dogane, membro effettivo, con il dott. Sergio Pietrella, primo dirigente nell'amministrazione periferica delle dogane, membro supplente;

il dott. Antonino Perez, spedizioniere doganale, membro effettivo, con il dott. Cosimo Ventucci, spedizioniere doganale, membro supplente;

il dott. Umberto Rotondi, spedizioniere doganale, membro effettivo, con il dott. Osvaldo De Santis, spedizioniere doganale, membro supplente;

il dott. Massimo Silvano, direttore aggiunto di divisione nell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, segretario effettivo con il dott. Rosario Mesina, direttore di sezione nell'amministrazione centrale del Ministero delle Finanze, segretario supplente.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(2447)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(2407)

OSPEDALE «SIRAI» DI CARBONIA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carbonia (Cagliari).

(2414)

OSPEDALE CIVILE «I. TORALDO» DI TROPEA

Concorso ad un posto di primario di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tropea (Catanzaro).

(2415)

OSPEDALE MAGGIORE «SS. TRINITÀ» DI FOSSANO

Concorso ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fossano (Cuneo).

(2408)

OSPEDALE «S. CROCE» DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca).

(2412)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO «G. CIACCIO» DI CATANZARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di rianimazione e terapia intensiva dell'apparato respiratorio;

due posti di assistente di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(2405)

OSPEDALE DI MIRANO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso ed accettazione ammalati

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di pronto soccorso ed accettazione ammalati.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Mirano (Venezia).

(2413)

OSPEDALE CIVILE «G. G. GENTILONI» DI FILOTTRANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto medico;

un posto di aiuto e un posto di assistente chirurgo;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Filottrano (Ancona).

(2537)

OSPEDALE CIVILE DI CATTOLICA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno e con funzioni operative anche in altre strutture ospedaliere e sanitarie del territorio, a:

un posto di primario del servizio di radiologia e terapia;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cattolica (Forlì).

(2550)

OSPEDALE MAGGIORE DI MODICA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto del centro trasfusionale;

un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modica (Ragusa).

(2403)

OSPEDALE DI MARCIANISE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina;

un posto di assistente di poliambulatorio;

due posti di assistente di chirurgia;

due posti di assistente chirurgo addetto al pronto soccorso;

un posto di assistente di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Marcianise (Caserta).

(2402)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Istituto « S. Maria e S. Gallicano »:

due posti di primario e un posto di aiuto di dermatologia della ripartizione di dermosifilopatia clinica;

un posto di assistente del servizio di anestesia della ripartizione di dermosifilopatia clinica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Roma.

(2538)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « G. BANTI-SALVIATINO » DI FIRENZE

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Firenze.

(2406)

OSPEDALE CIVILE « S. ISIDORO » DI TRESCORE BALNEARIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo della sezione autonoma di pediatria;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148. Si richiama inoltre la legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 16.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Trescore Balneario (Bergamo).

(2409)

OSPEDALE « M. GIANNUZZI » DI MANDURIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Manduria (Taranto).

(2416)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manduria (Taranto).

(2417)

OSPEDALE CIVILE « A. G. P. » DI ROCCAROMANA

Concorso ad un posto di aiuto capo del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Roccaromana (Caserta).

(2410)

OSPEDALE DEL MUGELLO IN LUCO DI BORGO S. LORENZO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale, e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente, in Bargo S. Lorenzo (Firenze).

(1385)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorso ad un posto di primario del centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Aosta.

(2411)

OSPEDALE « MISERICORDIA E DOLCE » DI PRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto ortopedico;
un posto di assistente neurologo;
un posto di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Prato (Firenze).

(2404)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI MASSA MARITTIMA

Concorso a quattro posti di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Massa Marittima (Grosseto).

(2583)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 marzo 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Massa Marittima (Grosseto).

(2584)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1977, n. **8**.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1975, n. 36, circa anticipazioni della Regione per lavori di completamento di ospedali e di lotti funzionali dei medesimi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 5 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le anticipazioni di cui alla legge regionale 16 aprile 1975, n. 36, possono essere concesse, su istanza degli enti interessati, basata sullo stato di avanzamento dei lavori, anche per i lavori finanziati con i fondi di cui all'art. 14 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 386, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Art 2.

Il limite del 50 % di cui all'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1975, n. 36, è elevato al 70% della somma ammessa a contributo per ciascuna opera.

Art. 3.

Le anticipazioni da concedere nel 1977 non potranno superare complessivamente la somma di L. 6.000.000.000 e faranno carico al cap. 4410: « Anticipazioni sui mutui per il completamento e ampliamento di opere ospedaliere ».

Nel bilancio di previsione per il 1977 sarà iscritto apposito capitolo per il recupero delle anticipazioni.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 27 gennaio 1977

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1977, n. **9**.

Interventi della regione Basilicata in favore dei comuni colpiti dal movimento franoso del novembre 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 5 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per rendere possibile i primi e più urgenti interventi intesi a fronteggiare i danni causati dalle calamità naturali del novembre 1976 la Regione mette a disposizione la somma di L. 1.600.000.000.

La spesa farà carico al cap. 1990: « Interventi di cui al decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010 » del progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 1977, che ne contiene la necessaria disponibilità e la cui copertura finanziaria è assicurare con i proventi derivanti alla Regione dal riparto del fondo ex art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 27 gennaio 1977

(2289) VERRASTRO

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770680)